

REGIONE PUGLIA*Allegato A***PO PUGLIA 2007 – 2013****Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”****Linea di intervento 3.2 “Programma di interventi per l’infrastrutturazione sociale e socio-sanitaria territoriale”****Azione 3.2.3 : Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta privata degli asili nido e servizi per la prima infanzia****AVVISO PUBBLICO****PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA REALIZZAZIONE E L’ADEGUAMENTO DI ASILI NIDO E STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA**

La Regione Puglia adotta il presente avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei seguenti disposti normativi:

- Legge 8 novembre 2000, n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
- D.Lgs 19.08.2005, n° 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
- D.P.R. 24.07.1997, n° 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n° 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”
- Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n°4, Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n° 19 e successive modificazioni;
- Intesa Ministero della Famiglia-Conferenza delle Regioni del 1° agosto 2007;
- D.G.R. 1 agosto 2006 n. 1139 “Adozione Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013”;
- D.G.R. 27 aprile 2007, n. 527 “Adozione Programma Operativo FESR 2007-2013”
- D.G.R. 2100/2004 “Programma regionale di interventi per le politiche familiari”;
- D.G.R. 1818/2007 “Piano di azione per le famiglie – Famiglie al futuro”
- D.G.R. 2036/2007 “Intesa della Conferenza Unificata per i servizi socio-educativi per la Prima Infanzia di cui all’Art. 1 comma 1253 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 del 26 settembre 2007”.
- Decisione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2007 – 2013 del 20 novembre 2007.
- D.G.R. 1835/2008 “Intesa della Conferenza Unificata per i servizi socio-educativi per la Prima Infanzia di cui all’Art. 1 comma 1253 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 del 26 settembre 2007. Adeguamento della programmazione regionale del finanziamento del Piano Straordinario Asili Nido e Servizi per la prima infanzia”
- D.G.R. 146/2008 di approvazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2007 – 2013 del 20 novembre 2007 seguito della Decisione della Commissione Europea del 20 novembre 2007 C/2007/5726 di pari oggetto;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
- Regolamento regionale 21 novembre 2008, n. 24, “Regolamento per la concessione di aiuti di
- importanza minore (de minimis) alle PMI”;
- Regolamento regionale 27 giugno 2008, n. 10, e Regolamento regionale 1 dicembre 2008, n. 27, “Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi e socio-assistenziali”;
- D.G.R. 4 agosto 2009, n. 1401, “PO 2007 – 2013. Asse III. Programma Pluriennale di Asse. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione. Variazione al Bilancio per l’appostamento della quota UE/Stato per l’Asse III”.

Art. 1

Obiettivi

1. Il presente Avviso pubblico è volto a favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio educativi per la prima infanzia, al fine di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché di sostenere l'iniziativa privata nell'erogazione di servizi di cura.
2. Lo stesso si pone, quindi, l'obiettivo di incrementare i posti disponibili negli asili nido privati, a copertura della domanda complessiva, in una logica di piena sussidiarietà tra il ruolo di governo degli enti locali e la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali del sistema imprenditoriale pugliese, al fine, in particolare, di sviluppare una rete di servizi integrativi funzionali a soddisfare il bisogno di flessibilità e innovatività delle famiglie attualmente largamente insoddisfatto.

Art. 2

Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a € 14.457.421,00 e costituiscono parte della quota regionale di co-finanziamento della Linea 3.2 "Programma di interventi per l'infrastrutturazione sociale e socio-sanitaria territoriale" dell'Asse III "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale" del PO Puglia 2007-2013.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente Avviso Pubblico:
 - a) Con riferimento alle Linee A e B) di cui al successivo art. 6 punto 2:
 - Piccole e medie imprese in forma singola o associate in Consorzi o società consortili al fine esclusivo di garantire la gestione comune dei servizi
 - Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB), così come definite dalla legge regionale n. 15/2004 e s.m.i. e dal regolamento attuativo, che abbiano in corso o completato il processo di trasformazione in Persona Giuridica di diritto privato.
 - Associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari.
 - b) Con riferimento alla Linea C) di cui al successivo art. 6 punto 2:
 - Piccole e medie imprese in forma singola o associate in Consorzi o società consortili al fine esclusivo di garantire la gestione comune dei servizi.
 - Associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari
2. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:
 - a) essere regolarmente costituiti, essere iscritti nel Registro delle Imprese e/o nel REA (per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari), ed avere partita IVA;
 - b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) essere operativi da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

- f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
3. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo. In caso di associazione temporanea per la presentazione del programma di investimento, le condizioni di ammissibilità devono essere detenute dal soggetto capofila.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti all'obbligo del mantenimento in esercizio dei beni agevolati per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione al funzionamento alle finalità del progetto, ovvero dalla data di entrata in funzione dell'investimento, per le strutture già autorizzate al funzionamento.

Art. 4 **Definizioni**

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

- a) Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
- b) Media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
- c) Unità locale: impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell'impresa;
- d) Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo; oppure:
 - l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente;
- e) Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili, impianti/macchinari;
- f) Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know – how o conoscenze tecniche non brevettate;
- g) Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000.
- h) Certificazione ISO 9000: certificazione di qualità del sistema di gestione dell'azienda conforme alle norme della famiglia ISO 9000.

Art. 5 **Localizzazione**

1. Le iniziative agevolabili con il presente regolamento devono essere riferite alla sede o a unità locali ubicate nel territorio regionale.

Art. 6 **Investimenti agevolabili**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi e le iniziative che posseggono i seguenti requisiti:

- Coerenza con la normativa nazionale e regionale di settore e con i regolamenti regionali in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sociali e sociosanitarie;
 - Progettazione di livello definitivo;
 - Integrazione con le politiche ordinarie di settore;
 - Conformità del progetto alle previsioni del Regolamento regionale n. 4/2007 in relazione alla tipologia di struttura socio-assistenziale per la quale si richiede il finanziamento;
 - Conformità dei singoli interventi alle normative in materia di Valutazione di impatto ambientale di Valutazione di incidenza, e degli eventuali piani/programmi attuativi alla normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
2. Gli investimenti agevolabili devono essere riconducibili ad una delle seguenti Linee di intervento:
- **Linea A) Linea A) ristrutturazioni e/o adeguamenti funzionali di Asili Nido e di servizi socio-educativi per la prima infanzia** di cui al capo I e al capo VI del Titolo V del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e smi., al fine di implementare elementi innovativi nella organizzazione delle prestazioni erogate, nonché di recepire tutti gli standard strutturali e organizzativi, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione sociale regionale e con quanto richiesto dal citato Regolamento Regionale 4/2007 e ogni altra norma vigente in materia di requisiti strutturali e organizzativi per strutture socio-educative per la prima infanzia.
 - **Linea B) realizzazione di nuovi Asili Nido e servizi socio educativi per la prima infanzia** che rispettino i requisiti e gli standard minimi di cui al capo I e al capo VI del Titolo V del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e smi, e da tutta la normativa vigente in materia.
 - **Linea C) Realizzazione di strutture e servizi per l'infanzia aziendali** che destinano almeno il 10% dei posti disponibili all'utenza esterna.
3. La dotazione di cui al precedente art. 2 sarà così destinata:
- 70% ai progetti di cui ai punti a) e b) del precedente secondo comma;
 - 30% ai progetti di cui al punto c) del precedente secondo comma.
4. L'Atto dirigenziale di approvazione delle graduatorie può prevedere una diversa ripartizione delle risorse qualora i progetti ammissibili per ciascuna linea di intervento siano inferiori alle percentuali indicate.
5. Gli immobili oggetto del piano di investimenti dovranno risultare, tenuto conto del piano di investimento proposto, conformi alle prescrizioni tecniche della L. n. 13/1989 e del D.M. n. 236/1989, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, nonché agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti in ciascun Comune interessato. La conformità dovrà essere attestata a completamento dell'investimento.
6. Uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Il programma d'investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella regione e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento delle attività proposte.
7. Non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:
- non presentino requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, per le strutture sociali e sociosanitarie, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati nell'ambito di una sperimentazione secondo quanto previsto dall'art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento e dai regolamenti nazionali e regionali in materia di strutture sanitarie;
 - siano già risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità;
 - avviati in data antecedente la data di pubblicazione del presente avviso sul BURP.
8. Costituisce elemento premiante nella valutazione dei programmi di investimento:
- a. La ristrutturazione e il recupero funzionale o l'adeguamento strutturale di immobili già esistenti rispetto ai nuovi standard regionali per l'autorizzazione al funzionamento;

- b. La realizzazione di interventi localizzati in piccoli comuni, comuni a rischio spopolamento e ad iniziative localizzate in aree urbane a rischio (in tal caso sono prioritari: gli interventi che facilitano l'accessibilità ai servizi in favore dei diversi gruppi target; le iniziative intercomunali per assicurare un bacino minimo di utenza);
- c. Il possesso o l'avvio della procedura per la Certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000.

Art. 7

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili

1. Su richiesta del soggetto proponente sarà applicato uno dei due seguenti regimi di aiuto:
 - a. Regime "*de minimis*", con agevolazione massima concedibile pari ad Euro 200.000,00, con una intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, che non potrà superare l'80%, e con il rispetto di tutte le condizioni fissate dal Regolamento Regionale n. 24/2008;
 - b. Regime in esenzione per le infrastrutture sociali e sociosanitarie di cui al Regolamento Regionale n. 10/2008, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 27/2008, con una intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, pari al **50%** per le **piccole imprese** e con una intensità di aiuto, pari al **40%** per le **medie imprese**.
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al:
 - 20% minimo, nel caso di cui alla lettera a) del precedente punto 1 (Regime "*de minimis*");
 - 50% minimo, nel caso di cui alla lettera b1) del precedente punto 1 (Regime in esenzione);
 - 60% minimo, nel caso di cui alla lettera b2) del precedente punto 1 (Regime in esenzione).
3. L'agevolazione massima concedibile per progetto e per soggetto beneficiario, nel caso di scelta del regime di aiuto in esenzione di cui al punto b del comma 1 del presente articolo, non potrà comunque superare:
 - € 500.000,00 per gli interventi di cui alla Linea A) del 2° comma dell'articolo 6;
 - € 700.000,00 per gli interventi di cui alle Linea B) del 2° comma dell'articolo 6;
 - € 500.000,00 per interventi di cui alla Linea C) del 2° comma dell'articolo 6.
4. Ciascun soggetto proponente non potrà presentare più di una proposta progettuale, neppure quale componente di una ATI con altro soggetto capofila, pena l'esclusione di tutti i programmi di investimento cui il soggetto partecipa.
5. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative agli investimenti in attivi materiali e in attivi immateriali, sostenute a far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURP.
2. Le spese in attivi materiali riguardano:
 - a) Acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo a base di gara.
 - b) Opere murarie e assimilate.
 - c) Impiantistica generale.
 - d) Infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura oggetto di intervento.
 - e) Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature per il potenziamento della diagnostica strumentale (esclusi macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero di pura sostituzione) .

- f) Mobili e arredi, nel limite del 20% dell'investimento ammissibile
 - g) Mezzi mobili targati ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione del servizio ovvero alla funzionalità e accessibilità della struttura oggetto di agevolazione.
 - h) Acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa
 - i) Spese generali, di progettazione e collaudo entro il limite del 5% delle voci sub b), c) e d)
3. Le spese in attivi immateriali riguardano:
- a) Spese per il conseguimento delle certificazioni di qualità delle strutture oggetto di intervento.
 - b) Acquisto di brevetti, licenze, know - how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
 - c) Servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.
4. Le spese per attivi immateriali nel complesso, sono ammissibili a **cofinanziamento nei limiti del 5% delle spese in attivi materiali.**
5. Le spese di cui al comma precedente sono considerate ammissibili se relative all'acquisto di servizi di consulenza che non risultano rivestire carattere continuativo o periodico, e non possono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, devono inoltre essere, ove previsto per legge, regolarmente iscritti negli albi professionali per i rispettivi rami di attività
6. Le spese di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del valore dell'importo a base di gara.
7. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
8. Non sono comunque ammissibili:
- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i mezzi mobili targati, diversi da quelli di cui alla lett. d) del comma 2;
 - e. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - f. le spese di pura sostituzione;
 - g. le spese di funzionamento in generale;
 - h. le spese in leasing;
 - i. tutte le spese non capitalizzate;
 - j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - k. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
9. Per tutto quanto non stabilito nel presente articolo, si rinvia a quanto previsto dalla Del. G.R. n. 165 del 17/02/2009.

Art. 9**Modalità di ammissione all'agevolazione**

1. Il Servizio Politiche di Benessere sociale e pari opportunità, Ufficio per la Politica per le persone e le famiglie della Regione, procederà alla verifica della ricevibilità delle domande in riferimento al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle stesse.
2. Per la selezione dei progetti da ammettere a contributo saranno previsti due livelli istruttori:
 - 1° Livello: Ammissibilità formale
 - 2° Livello: valutazione tecnico – economica e finanziaria delle proposte
3. Nell'ambito della fase dell'ammissibilità, saranno esclusi dalla successiva fase di valutazione, i progetti che:
 - a) siano presentati da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3;
 - b) siano consegnati oltre i termini indicati all'art. 10;
 - c) pervengano con modalità diverse da quelle riportate nel successivo art. 10;
 - d) privi o incompleti delle diciture identificative sul plico di consegna come evidenziate all'art. 10;
 - e) non siano corredati della documentazione richiesta nel presente Avviso pubblico di cui all'art. 10;
 - f) evidenzino l'incompletezza della domanda nonché dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
 - g) evidenzino la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive (ad. es. non corredate di valido documento di identità; non riportante le diciture previste dal DPR 445/2000; ecc.);
 - h) siano redatti su modulistica difforme riportata negli Allegati 1 e 2 al presente avviso che devono, comunque, essere prodotti in originale
 - i) Recanti gli allegati 1 e 2 non in originale (fotocopie, scansioni, fax, ecc.).
4. Nell'ambito della seconda fase si procede alla valutazione, delle iniziative ritenute ammissibili, con riferimento ai criteri riportati nel successivo articolo 11.
5. Nel corso dell'istruttoria la commissione ha facoltà di richiedere chiarimenti, specificazioni e integrazioni che dovranno essere fornite dai soggetti richiedenti entro il termine di 15 gg. dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione.
6. La selezione dei progetti da ammettere ad agevolazione, con riferimento ad entrambi i livelli di cui al precedente secondo comma, è demandata ad una apposita Commissione nominata con atto dirigenziale, del dirigente responsabile della Linea di Intervento 3.2.3 del PO FESR 2007-2013.

Art. 10**Presentazione della domanda**

1. La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione Puglia Assessorato alla Solidarietà, scaricabile dal sito internet www.regione.puglia.it – sezione PUGLIASOCIALE, e in allegato al Presente Avviso.
2. Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre **60 (sessanta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia**, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo corriere privato, con modalità che consentano di verificare formalmente la data di invio. Farà fede il timbro postale di invio. Non potranno essere accettate domande di contributo che siano inviate ovvero consegnate con modalità diverse da quelle indicate al presente articolo.
3. **A pena di esclusione**, il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio la dicitura:

“PO FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1 - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI Asili Nido Privati (indicare Le linee di investimento)”.

e dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Regione Puglia – Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità, Ufficio Politiche per le persone e le famiglie - III piano – via Caduti di tutte le Guerre n. 15, 70126 BARI.

4. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei soggetti richiedenti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
5. La domanda di concessione di contributo pubblico (**Allegato 1**), dovrà essere firmata in originale dal legale rappresentante dell'Ente proponente, corredata dalla proposta progettuale elaborata secondo l'apposito formulario (**Allegato 2**), e corredata di tutti gli allegati anch'essi sottoscritti in originale in ogni pagina.
6. Gli Allegati 1, 2, 3 e 4 dovranno essere forniti anche su supporto magnetico (floppy disk o cd rom, in formato word compatibile, provvisti di etichetta riportante il soggetto beneficiario e il titolo del progetto) e dovranno rappresentare fedelmente la copia cartacea. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 – Modello A, completi di tutta la documentazione richiesta, devono essere opportunamente rilegati.
7. La domanda di concessione di contributo pubblico (Allegato 1), inoltre, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) **Allegato 2**, esclusivamente secondo il format allegato al presente Avviso, e completo di: piano di gestione della struttura e dei servizi con indicazione dell'occupazione a regime, relative alla struttura e/o al servizio proposto e riferite ad un periodo minimo di n. 60 mesi di funzionamento, quadro economico del progetto, cronoprogramma delle attività con dettaglio almeno mensile;
 - b) atto costitutivo registrato e/o certificato di iscrizione alla CCIAA con iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nel REA, per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari;
 - c) copia attribuzione partita IVA;
 - d) copia iscrizione nel corrispondente registro regionale di riferimento, ove pertinente, ovvero attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel corrispondente registro regionale in data antecedente alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico sul BURP;
 - e) dettagliato curriculum del soggetto proponente che attesti la operatività da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP, con indicazione degli elementi costitutivi dei servizi già gestiti e/o delle attività realizzate nel medesimo ambito per il quale viene presentata la proposta progettuale e la relativa domanda di ammissione alle agevolazioni;
 - f) idonea documentazione che attesti la solvibilità bancaria e/o la capacità di cofinanziamento del programma di investimento proposto nella misura prevista dalla stessa proposta progettuale presentata;
 - g) protocollo di intesa o altro atto di accordo da cui si evinca l'impegno a costituire l'associazione temporanea di scopo, ove prevista, nonché la individuazione del soggetto capofila e del responsabile del progetto con l'evidenza del finanziamento ripartito per ciascuno dei beneficiari;
 - h) certificato di agibilità e destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento (ove pertinente);
 - i) titolo di disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per almeno 5 anni - decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione al funzionamento alle finalità del progetto o dalla data di entrata in funzione dell'investimento;

- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo il format di cui in **Allegato 3**)
- k) Estratto dei progetti definitivi/esecutivi: Relazione tecnica, planimetria generale; inquadramento urbanistico; piante da cui si evincano i lavori da realizzare e i lay-out delle attrezzature rientranti nel progetto; computi metrici estimativi. Il tutto sottoscritto da tecnico abilitato iscritto al relativo albo e vistato dal soggetto beneficiario o dal RUP.
- l) Relazione del progettista relativa all'applicazione dei criteri VAS, di cui al punto 4 dell'art.11, nella progettazione ed esecuzione dell'investimento proposto;
- m) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo il format di cui in **Allegato 4**), attestante la compatibilità del regime "de minimis" con il programma di investimento del soggetto proponente, ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, pertinente solo per i soggetti che optano per il Regime de minimis di cui all'art. 7, punto 1 lettera a);
- n) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente, che firma la domanda di concessione del contributo pubblico.
- o) **Allegato 5 – Modello A**, consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i.)
8. La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese. La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.

Art. 11

Criteria di valutazione e selezione dei progetti

1. Gli investimenti da agevolare saranno selezionati tenendo conto dei criteri applicati dalla Regione per l'attuazione delle linee d'intervento di riferimento del Programma Operativo regionale FESR 2007 – 2013, così come approvati a norma della lettera a) dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11.07.2006, avuto riguardo a quanto ulteriormente specificato nei titoli che seguono.
2. Un massimo di n. 15 punti sono a disposizione della Commissione di valutazione per riconoscere il carattere prioritario delle proposte ammissibili, così disaggregati per i criteri di seguito elencati:

DESCRIZIONE DEL CRITERIO	PUNTEGGIO
1 - Ristrutturazione e il recupero funzionale o l'adeguamento strutturale di immobili già esistenti rispetto ai nuovi standard regionali per l'autorizzazione e l'accreditamento	8
2 - Interventi localizzati in piccoli comuni, comuni a rischio spopolamento e ad iniziative localizzate in aree urbane a rischio (in tal caso sono prioritari: gli interventi che facilitano l'accessibilità ai servizi in favore dei diversi gruppi target; le iniziative intercomunali per assicurare un bacino minimo di utenza).	5
3 - Soggetti che posseggano o abbiano avviato la procedura per la Certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000	2

3. Un massimo di n. 80 punti sono a disposizione della Commissione di valutazione per valutare le proposte ammissibili, così disaggregati per i criteri di seguito elencati:

DESCRIZIONE DEL CRITERIO	PUNTEGGIO
Grado di contribuzione al raggiungimento dei target degli obiettivi di servizio relativi ai servizi di cura per i bambini (efficienza)	Max 15
Grado di accessibilità delle strutture per le utenze più deboli;	Max 12
Offerta di servizi complementari e modalità di erogazione del servizio per favorire la	Max 10

conciliazione vita - lavoro dei genitori	
Coerenza tra obiettivi, azioni, tempi e risultati attesi del progetto (coerenza interna)	Max 10
Qualità tecnica del progetto e tempi per la realizzazione	Max 8
Innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale dei servizi	Max 8
Grado di approfondimento dell'analisi dei fabbisogni attraverso l'utilizzo di indicatori disaggregati per genere e Adeguatezza del progetto rispetto ai fabbisogni specifici	Max 5
Grado di integrazione della struttura sociale nel contesto urbano e coerenza con il Piano Sociale di Zona di cui alla l.r. 19/06	Max 4
Previsione, in fase di gestione del servizio di specifici strumenti per la valutazione sulla qualità dei servizi offerti	Max 3
Grado di applicazione del principio di pari opportunità con specifico riferimento all'occupazione femminile	Max 5

4. Un massimo di n. 5 punti sono a disposizione della Commissione di valutazione per valutare le proposte ammissibili, secondo i criteri VAS

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1 - Rispetto dei criteri di sostenibilità: edilizia ecocompatibile ad elevata efficienza energetica, ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili,)	Max 5

Art. 12

Graduatorie e concessione del contributo

1. Con atto della dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità, si procederà all'approvazione di due graduatorie distinte: una per gli interventi di cui alle Linee A) e B) e una per gli interventi di cui alla Linea C) indicate nel comma 2 dell'art. 6.
2. Saranno finanziati i progetti fino alla concorrenza delle risorse finanziarie assegnate dal presente Avviso, salvo scorrimento per espressa rinuncia di imprese beneficiarie o per risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili.
3. L'agevolazione sarà concessa ai beneficiari con apposita determinazione del Dirigente di Servizio.
4. Le graduatorie di cui al comma 1 restano valide nei 18 mesi successivi alla loro approvazione.

Art. 13

Modalità di erogazione e di recupero del contributo concesso

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
 - a. la prima quota, fino a un massimo del 50% dell'importo provvisorio concesso, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata a favore della Regione Puglia, di importo pari all'anticipazione richiesta maggiorata del 5%, a garanzia delle somme erogate; ovvero alla effettiva realizzazione della corrispondente quota di investimento, comunque non inferiore al 25%
 - b. erogazione successiva pari al 25% dell'importo provvisorio concesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del soggetto beneficiario:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno alla prima anticipazione già erogata dalla Regione più l'ulteriore importo richiesto,
 - presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione attestante le spese ammissibili, sostenute e quietanzate;
 - c. erogazioni successive pari al 20% dell'importo provvisorio concesso, fino al limite massimo del 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del soggetto beneficiario:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese

- ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno alle precedenti erogazioni già concesse dalla Regione più l'ulteriore importo richiesto;
- presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione attestante le spese ammissibili, sostenute e quietanzate;
- d. erogazione finale nell'ambito del residuo 5% del contributo finanziario definitivo, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento.
2. La liquidazione del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del progetto realizzato a quello approvato.
 3. I documenti di spesa da presentare al fine di ricevere la liquidazione del contributo sono costituiti dalle fatture relative alle spese sostenute e ammissibili alla contribuzione, le quali dovranno essere quietanzate e corredate dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, attestanti, anche, la modalità di pagamento ed i relativi estremi di identificazione, oltre che da idonea documentazione bancaria che attesti l'avvenuto pagamento degli importi rendicontati: assegni, bonifici e attestazioni bancarie che dovranno essere trasmessi in copia completi di data, estratto conto con l'evidenza dei movimenti. Per la realizzazione del programma di investimento è richiesta l'accensione di un rapporto di conto corrente dedicato esclusivamente all'attuazione del progetto e il mantenimento di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.
 4. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei confronti degli eventuali lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste a norma di legge.
 5. Le variazioni al programma dovranno essere preventivamente autorizzate e in generale non potranno riguardare scostamenti degli indicatori in diminuzione superiori al 20% di punteggio per la formazione della graduatoria, pena la revoca del contributo.
 6. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti delle risorse ancora disponibili.

Art. 14

Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.
3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione Puglia, ove risulti, tra l'altro, che:
 - a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
 - b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;

- c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
 - d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
 - e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura), per il programma di investimenti finanziato;
 - f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.”
5. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti.
 6. Tutti i giustificativi in originale, comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto, devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Art. 15

Modifiche, variazioni e revoche

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione Puglia, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2. Qualora tali variazioni incidano in diminuzione oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella **valutazione** della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.
3. Il contributo sarà soggetto a revoca nei seguenti casi:
 - a. il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione del contributo;
 - b. i lavori non abbiano effettivo inizio entro il tempo massimo di sei mesi dalla data di concessione della agevolazione (corrispondente alla data di sottoscrizione di apposito disciplinare regolante i rapporti tra Regione e soggetto beneficiario). Possono essere concesse proroghe a tale termine solo in casi eccezionali;
 - c. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dalla legge 26 ottobre 2006 n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
 - d. non risultano applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni minime risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria;
 - e. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
 - f. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dall'art. 16. Possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
 - g. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
4. In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull'esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

6. Nei casi di revoca, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
7. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 16

Durata dei programmi di investimento

1. I programmi di investimento dovranno essere completati entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo pubblico.

Art. 17

Divieto di cumulo delle agevolazioni

1. Gli aiuti previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, concessa per lo stesso programma di investimento, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti.
2. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.

Art. 18

Modalità di controllo e monitoraggio

1. Il soggetto beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'Azione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello stato Italiano e dell'Unione Europea.

Art. 19

Informazioni sul procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Cappuccio, in qualità di dirigente dell'Ufficio Politiche per le Persone e le Famiglie – Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità.
2. Per informazioni in merito ai contenuti del presente Avviso ci si potrà rivolgere, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e fino a 10 giorni prima della scadenza dello stesso, agli uffici competenti, secondo le modalità che saranno indicate nel sito web www.regione.puglia.it – sezione PUGLIASOCIALE. Attraverso il sito web gli Uffici competenti potranno pubblicare FAQ per assicurare la massima diffusione alle risposte fornite per domande frequenti e, quindi, di interesse generale.